



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA
PROVINCIA TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE NORMA REGOLAMENTARE GENERALE PER L'ACCESSO AI BENEFICI ECONOMICI O SERVIZI COMUNALI IN CASO DI STATO DI INSOLVENZA DEL RICHIEDENTE

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTINOVE di LUGLIO alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	Fantuz Marica	1	
2	Moschetta Ilario	2	
3	Gervasoni Gianluca	3	
4	Cusin Luca	4	
5	Carrer Paolo	5	
6	Rigo Daniele	6	
7	Grassato Andrea	7	

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
8	Franzin Eris	8	
9	Alessi Eleonora	9	
10	Cigagna Andrea	10	
11	Vendramini Laura		1
--	-----	--	--
--	-----	--	--
		10	1

Assiste alla seduta il Sig. OLIVI Fabio Segretario del Comune.

La Sig.ra FANTUZ Marica, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N° _____ registro atti pubblicati

Si certifica che copia del presente verbale viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 12 AGO. 2015

Addì, 12 AGO. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
OLIVI Fabio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
FANTUZ Marica



IL SEGRETARIO COMUNALE
OLIVI Fabio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA (art. 49 D.Lgs. n° 267/2000)

REGOLARITÀ TECNICA: Parere FAVOREVOLE

ZIROLDO Bruna

Li, 29.07.2015

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49 D.Lgs. n° 267/2000)

REGOLARITÀ CONTABILE: Parere FAVOREVOLE

Li, 29.07.2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. n° 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Delibera C.C. n. 25 del 29.07.2015

OGGETTO: Approvazione norma regolamentare generale per l'accesso a benefici economici o servizi comunali in caso di stato d'insolvenza del richiedente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che si sta assistendo ad un aumento in sede di accertamenti relativi all'assolvimento degli obblighi tributari dei cittadini residenti, in materia di imposte e tasse comunali, di situazioni di morosità a carico di soggetti che stanno usufruendo di servizi comunali a domanda individuale quindi non erogati alla generalità degli utenti, quali ad es. il trasporto scolastico o la mensa, oppure che beneficino di erogazioni assistenziali di varia natura.

RILEVATO che tali situazioni se, in taluni casi sono effettivamente determinate da concrete situazioni di bisogno o altre circostanze che non permettono agli interessati alternative all'utilizzo di detti servizi, in altre tale demarcazione è meno netta per cui necessita una analisi approfondita delle motivazioni alla base della situazione di morosità riscontrata.

RITENUTO che tale analisi sia oltremodo doverosa allo scopo di evitare l'ingenerarsi della convinzione che l'evasione del tributo sia un'evenienza del tutto disgiunta da un'effettiva situazione di bisogno stante la possibilità di destinare le risorse del proprio nucleo ad altre spese quali ad es. il pagamento delle rette del trasporto scolastico o altri servizi simili a cui il nucleo magari potrebbe anche poter rinunciare senza pregiudizi.

ATTESO che la lotta all'evasione fiscale è un aspetto a cui dedicare tutta l'attenzione possibile stante la necessità di ottimizzare tutte le risorse di bilancio disponibili.

RILEVATO che i servizi pubblici a domanda individuale, oggetto di accesso da parte dei cittadini residenti, sono spesso compartecipati in misura parziale dagli stessi e che quindi la restante quota non coperta del costo determinato dal servizio stesso rimane nella fiscalità generale.

RITENUTO pertanto di individuare ogni mezzo di dissuasione nei confronti di tale problematica la cui rilevanza è ben nota nell'opinione pubblica.

VALUTATA quindi la possibilità di subordinare la possibilità di accesso ai servizi a domanda individuale alla verifica preventiva o tramite dichiarazione sostitutiva, dello stato di solvenza del richiedente l'accesso, così come per l'attivazione dei servizi di carattere assistenziale, quale ulteriore elemento di dissuasione nella lotta all'evasione contributiva.

RITENUTO altresì di sottolineare come comunque, tali verifiche non possano essere disgiunte da quelle di altra natura sulla situazione economica e sociale del soggetto richiedente potendo sussistere fondati motivi per giustificare l'impossibilità di assolvere ai propri impegni tributari da parte dell'interessato, soprattutto nella presente congiuntura economica.

RITENUTO pertanto di adottare una specifica norma regolamentare di carattere generale che tenga conto delle esigenze sopra esposte.

VISTA la proposta di normativa redatta dal servizio che prevede:

“L'ammissione ad usufruire dei servizi a domanda individuale erogati dal Comune, è subordinata alla verifica della situazione di regolarità contributiva del richiedente attestata dallo stesso tramite produzione in allegato alla domanda, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quindi sottoposta a riscontro da parte del Servizio Tributi.

L'esito negativo di tale riscontro sarà comunicato al richiedente e al Servizio sociale per le successive indagini in ordine alla situazione socio-economica del richiedente stesso.

Qualora a seguito di dette indagini non emergano motivi a fondamento della situazione d'insolvenza tributaria, l'accoglimento della domanda rimarrà sospeso fino alla dimostrazione dell'intervenuta regolarizzazione delle difformità riscontrate.

Nel caso che invece venga riscontrata una situazione di effettivo bisogno, il servizio Sociale avanzerà alla Giunta la relativa proposta di rientro del debito tributario maturato oltre che dell'effettiva necessità di attivazione del servizio a favore del richiedente al fine dell'adozione del provvedimento di ammissione o non ammissione al servizio.

La procedura di cui sopra è attivabile anche successivamente all'ammissione al servizio qualora la situazione di insolvenza venga verificata dal servizio Tributi in epoca successiva.

Alla stessa disciplina sono soggette le istanze dirette all'assegnazione di benefici economici di natura assistenziale.

RITENUTO che detta proposta vada nel senso desiderato di dissuasione dalla evasione contributiva per l'affermazione del principio di equità sociale ed la tempo stesso tuteli le possibili situazioni di effettivo bisogno quali emergeranno dalla verifica del servizio sociale, non escludendo a priori dai benefici o dai servizi coloro che si trovano in situazioni di insolvenza.

Il dibattito in forma integrale è pubblicato in formato digitale sul sito web del Comune alla pagina "Registrazioni audio sedute del Consiglio Comunale", e fa parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato.

VISTI i pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di adottare la seguente normativa di carattere regolamentare in materia di ammissione ai servizi pubblici a domanda individuale e/o a benefici economici assistenziali:

NORMATIVA DI CARATTERE REGOLAMENTARE IN MATERIA DI AMMISSIONE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE E/O A BENEFICI ECONOMICI ASSISTENZIALI

1 - L'ammissione ad usufruire dei servizi a domanda individuale erogati dal Comune, è subordinata alla verifica della situazione di regolarità contributiva del richiedente attestata dallo stesso tramite produzione in allegato alla domanda, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quindi sottoposta a riscontro da parte del Servizio Tributi.

2 - L'esito negativo di tale riscontro sarà comunicato al richiedente ed al Servizio sociale per le successive indagini in ordine alla situazione socio-economica del richiedente stesso.

3 Qualora a seguito di dette indagini non emergano motivi a fondamento della situazione di insolvenza tributaria, l'accoglimento della domanda rimarrà sospeso fino alla dimostrazione dell'intervenuta regolarizzazione delle difformità riscontrate.

4 Nel caso che invece venga riscontrata una situazione di effettivo bisogno il servizio Sociale avanzerà alla Giunta la relativa proposta di rientro del debito tributario maturato oltre che dell'effettiva necessità di attivazione del servizio a favore del richiedente al fine della adozione del provvedimento di ammissione o non ammissione al servizio.

5 - La procedura di cui sopra è attivabile anche successivamente all'ammissione al servizio qualora la situazione di insolvenza venga verificata dal servizio Tributi in epoca successiva.

6 - Alla stessa disciplina sono soggette le istanze dirette all'assegnazione di benefici economici di natura assistenziale.

* * * * *

Con successiva votazione unanime favorevole il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile